



COMUNE DI PACE DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del Reg. del 30-07-2021	<i>Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI 2021.</i>
---------------------------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 10:30 e s. in videoconferenza, su convocazione del Presidente ai sensi degli art. 19 della L. R. 26.08.1992, N° 7 e del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 28/10/2020, si è riunito il Consiglio Comunale con procedura ordinaria, in seduta di prima convocazione, ed in seduta pubblica.

Alla Prima convocazione con procedura ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultando all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P./A.	CONSIGLIERI	P./A.
Campagna Salvatore	Presente	Cambria Simona	Presente
Amendolia Maria Monia	Presente	Meo Matteo	Presente
Cirino Giuseppe	Presente	Nastasi Rocco	Presente
Mazza Salvatore	Assente	Marotta Samanta	Assente
Pagano Danilo Ettore Massimiliano	Presente	Musumeci Angela	Presente
Pagano Anna	Presente	De Gaetano Carlo	Assente

Presenti N. 9

Assenti N. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Donato, in videoconferenza.

Assume la presidenza il Presidente, Rag. Salvatore Campagna il quale, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

Comune di Pace Del Mela (ME) - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30-07-2021

TRIBUTI IMPOSTE CONTRIBUTIONI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 19-07-2021**

PROPONENTE: La Malfa Mario

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI 2021.

Premesso che

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi del comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e, precisamente, basata su due presupposti impositivi: il possesso dell'immobile collegato alla fruizione di servizi comunali;

ATTESO che la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) ha previsto, ai commi 738 e 780, “*a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*”

VISTO l'art. 1, comma 682, della citata legge n. 147/2013 che testualmente recita “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina concernente l'applicazione della TA.RI., per quanto riguarda:*”

- 1) *I criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) *La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;*
- 3) *La disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) *La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) *L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...”;*

RICHIAMATA la circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 12 aprile 2021 emanata con il tentativo di migliorare modifiche apportate dal D.Lgs. n. 116/2020 almeno sotto il profilo interpretativo in cui si ipotizza una sorta di “attualizzazione” della disciplina fiscale, ed in particolare dell'art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

Comune di Pace Del Mela (ME) - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30-07-2021

VISTO che il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ha apportato modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell’Ambiente, prevedendo nuove regole in materia ambientale, in particolare la nuova formulazione dell’art. 183 definisce “urbani” i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata prodotti dalle attività riportate nell’allegato L) quinquies, sottraendo ai Comuni il potere di assimilazione a loro precedentemente attribuito, eliminando ogni limite quantitativo alla ricomprensione dei rifiuti nel novero dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che dal citato allegato L) sono state eliminate le “Attività industriali con capannoni di produzione” , per cui tutti i rifiuti derivanti dalle attività di trasformazione industriale svolte nei capannoni di produzione sono quindi da considerare speciali con divieto di conferimento al servizio pubblico e perciò non assoggettabili alla TA.RI.. Restano invece “rifiuti urbani” quelli prodotti nei luoghi di deposito, prodotti finiti o merci, nonché mense, spogliatoi, servizi igienici, spacci: questi “rifiuti” sono quindi conferibili al servizio pubblico e le relative superfici di produzione sono soggette alla TA.RI.;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all’approvazione del “Regolamento per la disciplina della TA.RI.”, che si allega al presente atto, nel rispetto del complessivo quadro normativo vigente in materia, composto da n. 35 articoli e Allegato A), parte integrante del presente deliberato;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante: “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI:

- il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell’art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

Comune di Pace Del Mela (ME) - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30-07-2021

1. DI APPROVARE l'allegato schema di Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) che si compone di n. 35 articoli e di un Allegato A);
2. DI DARE ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 41 comma 5 dal D.L. 41/2021 (Sostegni), il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha efficacia a decorrere dal 01 gennaio 2021;
3. DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di T.A.R.I., nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme in premessa;
4. Il Dirigente dell'Area Finanziaria provvederà alla trasmissione telematica della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo le precisazioni riportate nella Circolare del MEF prot. 4033/2014, entro il termine del 14 ottobre 2021;
5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. ;
6. Di Pubblicare il presente Regolamento sul portale istituzionale del Comune di Pace del Mela.

IL PROPONENTE

La Malfa Mario

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

*Mariangela Calderone
(Firmato elettronicamente)*

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

Comune di Pace Del Mela (ME) - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30-07-2021

Il Presidente pone in trattazione il punto sette iscritto all'ordine del giorno avente per oggetto: "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della TARI 2021".

Si dà lettura della proposta.

Interviene il Consigliere Pagano Danilo, dice di avere apprezzato l'iniziativa di convocare i Capigruppo per illustrare il bilancio. Un incontro utile ed esaustivo. Sarebbe stato utile anche sui regolamenti. Ricorda che i Consiglieri hanno rinunciato ai termini per il deposito del bilancio.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente per oggetto: "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della TARI 2021";

Visti i pareri espressi dal Responsabile dell'Area interessata;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con n. 6 voti favorevoli, e n. 3 astenuti (Pagano Danilo, Pagano Anna e Musumeci), espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la suindicata proposta.

Il Presidente pone ai voti l'immediata esecutività dell'atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 6 voti favorevoli, e n. 3 astenuti (Pagano Danilo, Pagano Anna e Musumeci), espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 e dell'art. 134 del D. L.vo n. 267/2000.

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

Comune di Pace Del Mela (ME) - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30-07-2021

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano

Cambria Simona
(Firmato digitalmente)

Il Presidente

Rag. Campagna Salvatore
(Firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Donato Maria
(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al _____ per giorni 15 consecutivi.

Pace del Mela, li _____

IL Segretario Comunale

Dott.ssa Maria Donato

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

Comune di Pace Del Mela (ME) - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30-07-2021

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI (Tassa Rifiuti)



Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.

Articolo 1	Oggetto del regolamento.....
Articolo 2	Soggetto attivo.....
Articolo 3	Presupposto.....
Articolo 4	Soggetti passivi.....
Articolo 5	Locali e aree scoperte soggetti al tributo.....
Articolo 6	Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
Articolo 7	Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche
Articolo 8	Determinazione della Tariffa
Articolo 9	Determinazione della base imponibile
Articolo 10	Istituzioni scolastiche statali.....
Articolo 11	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....
Articolo 12	Articolazione della tariffa
Articolo 13	Piano finanziario
Articolo 14	Classificazione delle utenze non domestiche
Articolo 15	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....
Articolo 16	Mancato svolgimento del servizio.....
Articolo 17	Riduzioni tariffarie.....
Articolo 17 bis.....	Agevolazioni per utenze non domestiche COVID 19.....

Articolo 17 ter

Agevolazioni per utenze non domestiche COVID-19- Fondo perequativo Enti Locali

Articolo 18
Altre agevolazioni

Articolo 19
Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Articolo 20
Tributo giornaliero

Articolo 21
Tributo provinciale

Articolo 22
Obbligo di dichiarazione

Articolo 23
Contenuto e presentazione della dichiarazione.....

Articolo 24
Periodo di applicazione del tributo.....

Articolo 25
Riscossione.....

Articolo 26
Verifiche ed accertamenti

Articolo 27
Rimborsi e compensazione

Articolo 28
Funzionario Responsabile

Articolo 29
Sanzioni, interessi, dilazioni

Articolo 30
Riscossione coattiva.....

Articolo 31
Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

Articolo 32
Contenzioso.....

Articolo 33.....
 Trattamento dei dati personali

Articolo 34.....
 Entrata in vigore e abrogazioni.....

Articolo 35.....
 Clausola di adeguamento.....

ALLEGATO 1.....
 TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI
 PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n° 446/97, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dei commi 651e seguenti dell'art.1 legge n° 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo le condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n° 147/2013.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n° 158/99 ed alle deliberazioni di ARERA .
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Pace del Mela nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3

Presupposto

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Articolo 4

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Nel caso di unità immobiliari “locate ammobiliate” si presume che l’utilizzo temporaneo sia di durata non superiore ai sei mesi nel corso dell’anno stesso. In caso contrario il proprietario dovrà presentare apposita dichiarazione annuale come previsto dal comma 4 del successivo art. 26.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali o le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest’ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte utilizzate in uso esclusivo, nei confronti del soggetto gestore.

Articolo 5

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Pace del Mela, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso. Si considerano soggetti tutti i locali ad uso domestico, dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento anche se di fatto non utilizzati. Per i locali ad uso non domestico sono soggetti al tributo quelli forniti di impianti, attrezzature e in ogni caso tutti quelli nei quali è ufficialmente assentito l’esercizio di una attività.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, riferibile alle utenze non domestiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Articolo 6

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all’applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- locali di fatto non utilizzati. E' considerata prova di non utilizzo l'esibizione delle ricevute di distacco utenze elettriche ed idriche;
- superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 3 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos esimili dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre terra;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - le superfici utilizzate per attività sportive per la parte riservata ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, non direttamente adibite ad attività sportiva;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 7

Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

1. Per la definizione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche si rimanda all'art 183 c. 1 lettera b-ter punto 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed agli allegati L quater e L quinquies in esso richiamati. 7
2. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi delle utenze non domestiche sia per le attività industriali che per le attività artigianali e commerciali, ove si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani, saranno esclusi dalla tassazione a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, la superficie assoggettabile a tariffa è calcolata applicando una riduzione :

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto	40%
Attività di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	40%
Attività artigianali tipo tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, tintorie, carpenterie ed analoghi, laboratori fotografici	40%
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	40%
Autolavaggi	30%
Macelleria	30%
Gabinetti dentistici, radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	30%

3. L'esenzione o riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 le superfici produttive di rifiuti speciali ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Nella dichiarazione dovrà essere indicata anche la superficie nella quale si producono contestualmente rifiuti urbani e rifiuti speciali. In caso di mancata indicazione in denuncia di dette superfici così come sopra specificato, l'esenzione o la riduzione decoreranno solo dal momento in cui ne verrà data comunicazione con la prevista dichiarazione.

4. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 2 non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 3, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Articolo 8

Determinazione della Tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, con i criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e delibere di ARERA e dell'art. 11 del presente regolamento.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario a seguito di deliberazione del Consigli Comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo la stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata l'anno precedente in applicazione dell'art. 1 comma 169 della legge 296/2006.

Articolo 9

Determinazione della base imponibile

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data, per tutti gli immobili oggetto di imposizione, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu/Tares
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali delle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui al comma 647 della Legge 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati, con mezzi idonei a garantire la conoscibilità dell'atto, la nuova superficie imponibile.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 10

Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008.
2. La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo in base all'art 1, comma 655 della Legge 147/2013.

Articolo 11

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, , individuati in base ai criteri definiti dalla normativa vigente e da ARERA.
3. I costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche sono determinati annualmente dal piano finanziario, come indicato dalle Deliberazioni di ARERA

Articolo 12

Articolazione della tariffa

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 444, della L. 228/2012, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
4. La tariffa è articolata per utenze domestiche e per utenze non domestiche. Quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di *una quota fissa* determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, indicate da ARERA, e da una *quota variabile* rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito.
6. *La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche* è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, secondo quanto previsto al punto 4.1, Allegato 1, del DPR 158/99.
7. *La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche* è determinata in relazione al numero degli occupanti secondo quanto previsto al punto 4.2, Allegato 1 del DPR 158/99.
8. *La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche* è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo quanto previsto al punto 4.3, Allegato 1, del DPR 158/99.
9. *La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche* è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo quanto previsto al punto 4.4, Allegato 1, del DPR 158/99.
10. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, sia relativa alle utenze domestiche (*ka- k_b*) che non domestiche (*kc- k_d*), sono individuati per ogni classe di attività nella delibera di determinazione della tariffa.

Articolo 13

Piano finanziario

1. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 14

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'Allegato 1 del DPR 158/99 smi (tra i quali il D.L. 124/2019 art. 58-quinquies).
2. A partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter, D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i. i rifiuti individuati nell'allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies parte IV, saranno considerati rifiuti urbani e come tali saranno trattati a meno che l'utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere un riduzione della tariffa.
3. A partire dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 184, D.Lgs n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i. sono sempre considerati SPECIALI, i rifiuti prodotti da quelle elencate nell'allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni di produzione. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
4. L'impresa che produce rifiuti di cui al comma 3, deve comunicare la scelta se utilizzare o meno il servizio pubblico entro il 30 giugno del 2021. Per gli anni successivi al 2021, entro il 30 giugno dell'anno precedente.
5. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
6. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

7. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile potenziale produttività di rifiuti.
- 8 La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Nel caso di ubicazione in luoghi diversi, verrà valutato caso per caso l'eventuale inserimento in categorie differenti a seconda
- 9 Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere corrisposto come utenza non domestica in base alla categoria dell'attività svolta.
- 10 La classificazione delle categorie è quella prevista nella tabella allegata al presente regolamento. Per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti il Comune può individuare delle categorie e delle sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. 158/99.
- 11 Le attività non comprese nell'elencazione sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi alla connessa potenzialità di produzione rifiuti.

Articolo 15

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per utenza domestica si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici alla data di elaborazione degli avvisi di pagamento di cui al comma 2 dell'art. 28 valevole per l'intera annualità. Per le nuove utenze si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.
4. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Eventuali riduzioni del numero degli occupanti verificatosi nei primi 6 mesi dell'anno, danno diritto allo sgravio delle somme versate in eccesso rispetto a quelle dovute in relazione al numero effettivo degli occupanti.
7. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. Congiunto anziano collocato in casa di riposo;
 - b. Congiunto che svolge attività di studio o di lavoro in altra provincia per un periodo superiore a 6 mesi.
8. Per le unità immobiliari di proprietà di residenti, tenute a disposizione con allacci alle reti di distribuzione di pubblici servizi e presenza di mobili, ma di fatto senza la presenza del nucleo familiare, la tariffa di riferimento, è quella di 1 componente.

Articolo 16

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo per il periodo di mancato svolgimento.

Articolo 17

Riduzioni tariffarie

Ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge 147/2013 la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi :

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da parte di non residenti - riduzione del 30% parte fissa e parte variabile;
- b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, il cui utilizzo non deve superare 183 giorni nel corso dell'anno solare - riduzione del 30% parte fissa e variabile;

- c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero - riduzione del 30% parte fissa e variabile;
- d. fabbricati rurali ad uso abitativo – riduzione del 30% parte fissa e variabile;
- e. utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico con utilizzo della compostiera è prevista una riduzione del 30% parte fissa e variabile;
- f. rifiuti speciali – riduzione del 25% parte fissa e variabile;
- g. immobili con destinazione commerciale, nelle quali non viene svolta alcuna attività, a fronte di apposita richiesta, - riduzione 100% parte variabile o , se più convenienti, tassati come magazzini senza vendita diretta (depositi);
- h. condizioni socio-economiche disagiate – riduzione 30% parte fissa e variabile;
- i. Nucleo familiare con disabile 100% che necessita assistenza – riduzione 15% parte fissa e variabile;
- j. Singolo componente residente con 75 anni di età – riduzione del 20% parte fissa e variabile;
- k. Nucleo familiare residente con 4/5 o più componenti – riduzione del 20% parte fissa e variabile.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate. In caso di infedele o omessa denuncia si applicheranno le sanzioni di cui al successivo capitolo 32

Articolo 17 bis

Agevolazioni per utenze non domestiche COVID-19

1. Per l'anno 2021 alle categorie di utenze non domestiche può essere concessa una esenzione/riduzione la cui copertura finanziaria deriva dall'utilizzo del Fondo di cui all'art. 6 D.L. 25 maggio 2021 N. 73. La riduzione verrà applicata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.
2. L'agevolazione de qua sarà riconosciuta attraverso la compensazione, in primis, con le pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta

per l'anno 2021 e solo con riferimento alle utenze non domestiche. La concessione dell'esenzione/agevolazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. all'Ufficio Protocollo del Comune di Pace del Mela, Piazza Municipio – 98042 (Me), entro il 30.11.2021 ove si attesti il possesso del requisito della chiusura obbligatoria o delle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid -19 e previa verifica da parte dell'Ufficio tributi comunale.

3. La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata dall'utilizzo del Fondo di cui all'art. 6 D.L. 25 maggio 2021, n. 73. La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo di cui all'art. 6 D.L. 25 maggio 2021, n. 73", che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente condizione sospensiva: - notifica al Comune di Pace del Mela e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo di cui all'art. 6 D.L. 25 maggio 2021, n. 73, entro il perentorio termine del 31.12.2021. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito, la percentuale di riduzione sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso. Il mancato verificarsi della suddetta condizione sospensiva renderà inapplicabile le esenzioni/riduzioni/concessioni e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

Articolo 17 ter

Agevolazioni per utenze non domestiche COVID-19- Fondo perequativo Enti Locali

1. Per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle limitazioni nell'esercizio delle rispettive attività in forza di provvedimenti Nazionali, Regionali o comunali, qualora le predette limitazioni abbiano registrato un calo del fatturato nella misura del 30%, su base annua, ponendo a confronto il fatturato registrato nell'anno 2019 con quello registrato nell'anno 2020, è riconosciuta un'agevolazione pari al 100% della parte fissa e variabile della TARI 2021.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo, è cumulabile con la riduzione prevista per le utenze non domestiche dalle disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 nella misura della differenza e fino a concorrenza del 100% dell'imposta dovuta.
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con il saldo TARI 2021; qualora l'ammontare sia più basso del contributo concesso, l'agevolazione verrà applicata fino a concorrenza del saldo stesso e la restante parte verrà applicata a copertura di eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2022.
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nel riparto determinato dalla Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Articolo 18

Altre agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 , il tributo è ridotto dal 10 al 100% per le seguenti fattispecie:
 - a) Soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico sociale, accertato dai servizi sociali del Comune;
 - b) Per i locali e le aree occupate o detenute da utenze, per cui il Comune, con Delibera di Giunta Municipale, ritenga di avvalersi delle facoltà di prevedere agevolazione e/o esenzioni, parziali o totali, per particolare rilevanza sociale e interesse collettivo dell'attività svolta.
2. Le istanze per ottenere le riduzioni e agevolazioni di cui ai commi precedenti verranno accolte fino ad esaurimento delle somme messe a disposizione nel PEF annualmente approvato nel Consiglio Comunale.
3. Le istanze verranno autorizzate sulla base delle somme annualmente disponibili, nell'ordine di presentazione delle stesse con le priorità individuate nell'elenco di cui al comma 1.

Articolo 19

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente

considerate.

2. La riduzione complessiva, non può comunque superare il 30% della quota fissa e variabile.
3. Non si dà luogo a riduzioni o agevolazioni in caso di omesso/parziale pagamento del Tributo degli anni precedenti.

Articolo 20

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno/trecentosessantacinque) della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 21

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 22

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per gli immobili dati in "affitto ammobiliato" dal proprietario dell'immobile;
 - c) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 23

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne ha determinato l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, eventuale recapito telefonico o indirizzo email) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, eventuale recapito telefonico, indirizzo email, l'eventuale diverso indirizzo presso il quale inviare comunicazioni) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, il titolo qualificativo dell'occupazione, i dati catastali, il numero civico e il numero dell'interno ove esiste, dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
4. Per le unità immobiliari "locate ammobiliate" nel caso in cui l'utilizzo temporaneo sia di durata superiore ai sei mesi nel corso dell'anno, il proprietario dovrà presentare apposita dichiarazione annuale nella quale dovranno essere riportati per ogni unità immobiliare data in affitto:
 - a) i dati catastali, il numero civico e il numero dell'interno ove esiste
 - b) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) degli occupanti
 - c) la data di inizio e fine occupazione documentata dal contratto di locazione e comunicazione di estinzione dello stesso.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzione dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., eventuale recapito telefonico o email) codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale;
 - b) i dati identificativi del legale rappresentate o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali , il numero civico e il numero dell'interno ove esiste, dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, firmata e accompagnata da copia della carta d'identità, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. In caso di attivazione di un sistema di presentazione telematica il contribuente potrà compilare ed inviare la dichiarazione direttamente con l'utilizzo dell'apposito portale.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione della richiesta di pagamento.

Articolo 24

Periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali od aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione purchè debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo precedente , decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Articolo 25

Riscossione

1. Il tributo è versato direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o tramite altre modalità di pagamento previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per TARI e TEFA (tributo provinciale), l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché dalle deliberazioni di ARERA.
3. Il pagamento degli importi dovuti, riepilogati nell'avviso, deve essere effettuato in 2 rate con scadenza 30 settembre, 30 novembre, o in unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27.12.2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F 24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune prima di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica con irrogazioni delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora, potrà notificare anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
6. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale, è inferiore a € 5,00.

Articolo 26
Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia presentata dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della : 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altra modalità di pagamento prevista dalla normativa vigente.
4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, compreso di sanzioni ed interessi è inferiore a € 12,00 annui.

Articolo 27

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore a € 12,00 (comprensivo di interessi).

Articolo 28

Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692 della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Articolo 29

Sanzioni, interessi, dilazioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui art. 64, comma 1 lett.a, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
4. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
5. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale:
 - soggetti che fruiscono dell'assistenza economica;
 - soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico sociale, accertato dai servizi sociali del Comune;
 - esercenti attività commerciali che nel corso dell'anno di riferimento hanno subito danni da eventi calamitosi o non prevedibili;
6. Il provvedimento di riduzione o esenzione dalle sanzioni, è emesso dal responsabile del tributo.

Articolo 30

Riscossione coattiva

1. In caso di omesso versamento degli avvisi di accertamento e omesso versamento della sanzione irrogata ai sensi dei precedenti articoli, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Articolo 31

Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e deve essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto leg. 471/1997, applicata sul residuo importo a titolo di tributo.

Articolo 32

Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 546/1992 e successive modificazioni.

Articolo 33

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n° 679/2016.

Articolo 34

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01.01.2021.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Articolo 35

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie,
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccaio, pluri licenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Pluri licenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche e night club



COMUNE DI PACE DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

TRIBUTI IMPOSTE CONTRIBUTIONI

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 19-07-2021

**PARERE DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 RECEPITA DALLA
L.R. N. 48/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE
CON LA L.R. 30/2000**

Vista la Proposta di deliberazione avente per oggetto:

“Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI 2021.”

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere:

Favorevole

Pace Del Mela, 19-07-2021

Il Responsabile dell'Area

Dott. Giovanni Alesci
(Firmato digitalmente)



COMUNE DI PACE DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

TRIBUTI IMPOSTE CONTRIBUTIONI

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 19-07-2021

**PARERE DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 RECEPITA DALLA
L.R. N. 48/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE
CON LA L.R. 30/2000**

Vista la Proposta di deliberazione avente per oggetto:

“Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI 2021.”

Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere:

Favorevole

Pace Del Mela, 19-07-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott. Giovanni Alesci
(Firmato digitalmente)

COMUNE DI PACE DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

COMUNE DI PACE DEL MELA
23 LUG 2021
PROT. N° 10948

Il Collegio dei Revisori

Parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19/07/2021 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 2021".

Premesso

- che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta*";
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "*il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti*";
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Esaminata la bozza di regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubbli-*

ci locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Dato atto

- che con Decreto Legge del 30/06/2021, n. 99 limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021;
- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visti i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile rilasciati dai rispettivi Responsabili di settore, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

l'Organo di revisione

per tutto quanto sopra espresso a seguito dell'istruttoria svolta, esprime

parere favorevole

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 2021".

Pace del Mela li 22/07/2021

Il Collegio dei Revisori

Dott. Antonio Tumminello

Dott.ssa Laura Di Bella

Dott. Tiziano Gullotto